



CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE

COMUNI DI BORGO TICINO E AGRATE CONTURBIA

Sede di Borgo Ticino Via Sottoborgo n.2

PROVINCIA di NOVARA

Pec : comune.borgoticino@legalmail.it

ORDINANZA N. 5 DEL 10/02/2020

OGGETTO: ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE AUTODORIANO SEDE A BORGO TICINO IN VIA VITTORIO EMANUELE II N.80.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il rapporto prot. n.NOPE51/2020/CA/003 del 07/02/2020 dalla Polizia Stradale di Arona –NO, nel quale si riferisce che in data 07/02/2020 alle ore 08:30 in Arona presso il Distaccamento di Polizia Stradale in piazza Vittime di Bologna n.1/a è stata accertata la violazione di cui all'art.128/2 e 17 bis/3 del T.U.L.P.S., r.d. 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il verbale di accertata violazione n.20000385/220.1 del 07/02/2020 redatto a carico:

– sig. HESEMBERGHER Dorianò –C.F. HSMDRN68E30F904S- nato a Noale –VE, il 30/05/1968 e residente a Castelletto Ticino in via Cavour. 37 in qualità di titolare della ditta AUTODORIANO di Hesembergher Dorianò sedente a Borgo Ticino –NO in via Vittorio Emanuele II,n.80-P.I. 02555180039- in quanto, in qualità di titolare della ditta esercitava l'attività di compravendita di autoveicoli usati privo del prescritto registro delle operazioni giornaliere previsto dall'art.128 TULPS, infrazione emersa a seguito di controllo amministrativo effettuato in data 09/01/2020 presso la sede dell'attività alla presentazione dei documenti da parte del titolare del 29/01/2020 e alla nota del Comune di Borgo Ticino del 06/02/2020;

Dato atto che l'ordine di sospensione è disposto decorsi trenta giorni dalla data della violazione ed inoltre che la violazione non riguarda prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene;

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 18 giugno 1931, n. 773;

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto l'art. 17-ter, del testo unico delle T.U.L.P.S., r.d. 18 giugno 1931, n. 773;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al Responsabile del Servizio;

Vista la l. 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art.107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto sindacale n.01/2020 di nomina a Responsabile del Servizio.

ORDINA

al sig. HESEMBERGHER Dorianò in premessa meglio generalizzato, la sospensione dell'attività "AUTODORIANO di Hesembergher Dorianò" sedente a Borgo Ticino –NO in via Vittorio Emanuele II,n.80-P.I. 02555180039- dal 01/03/2020 al 31/03/2020 in località Borgo Ticino –NO in via Vittorio Emanuele II, n.80.

SI DA' ATTO

- che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- che qualora gli interessati entro 10 giorni dalla data di notificazione del presente atto, dimostrino di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative, non si darà luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione dell'attività.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 4 e seguenti del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.
Dott. Federico BOZZETTI***

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federico Bozzetti;1;12572658